

1° Modulo

Il processo di subentro del nuovo gestore: dalla definizione dei beni essenziali all'avvio dei nuovi servizi: la definizione dei beni essenziali, indispensabili e commerciali e la loro stima; l'eventuale accordo giuridicamente vincolante con cui l'E.A. assicura all'I.A. l'accesso ai beni essenziali individuati come strumentali all'effettuazione del servizio

Avv. Giovanni Lauricella

Roma – 05/06/2023



Associazione per il governo regionale,
locale e urbano della mobilità sostenibile



*In iure
humanitas*

in collaborazione con



Con il patrocinio di



PROVINCIA
DI COSENZA

Si ringraziano per il loro importante contributo



TEMI DA AFFRONTARE

- ⇒ Scelta del contraente (propedeutica)
- ⇒ Definizione dei beni essenziali e valutazione
- ⇒ Allocazione delle disposizioni giuridicamente vincolanti tra EA ed IA

PREMESSA

CAMERA DEI DEPUTATI – IL TPL (link: [https://temi.camera.it/leg17/temi/il trasporto pubblico locale.html](https://temi.camera.it/leg17/temi/il_trasporto_pubblico_locale.html))

L'indagine conoscitiva **sul trasporto pubblico locale** svolta dalla **IX Commissione Trasporti** della Camera a partire dal 2013, ha ben evidenziato la **complessità dell'impianto normativo in materia di trasporto pubblico locale**, sia con riferimento alle modalità di assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale sia con riferimento al finanziamento di tali attività. L'indagine è stata deliberata il 19 giugno 2013 ed è terminata l'8 aprile 2014 con l'approvazione di un documento conclusivo

Le modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale sono state definite a livello europeo dal regolamento (CE) n. 1370/2007 , come modificato dal regolamento 2016/2338, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, **che stabilisce anche le condizioni alle quali le autorità competenti, se impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.**

Il Regolamento prevede (art. 5) l'applicazione, a decorrere dal 3 dicembre 2019, di tre possibili modalità di affidamento del servizio: la prima è la procedura di affidamento mediante gara, modalità che deve comunque essere ammessa dagli ordinamenti degli Stati membri; le altre due modalità, facoltative e che possono pertanto anche essere vietate dalle singole legislazioni nazionali, sono quella della gestione diretta (cioè la fornitura del servizio da parte delle stesse autorità locali competenti) e quella dell'aggiudicazione mediante affidamento diretto ad un soggetto distinto.

PREMESSA

CAMERA DEI DEPUTATI - segue

Recentemente è stato realizzato, con il decreto legge n. 50 del 2017, un ampio intervento normativo in materia. Il decreto ha infatti introdotto importanti modifiche sulle modalità di affidamento dei servizi e sulla scelta del contraente, sulle compensazioni, sui livelli di servizio di trasporto pubblico locale, nonché sulla definizione degli ambiti e dei bacini del servizio pubblico.

Circa l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, l'articolo 27 (commi 1-8) **promuove l'utilizzo di procedure ad evidenza pubblica**, facendone derivare conseguenze ai fini della ripartizione del Fondo TPL, in quanto prevede la penalizzazione - in termini di riduzione delle risorse nella ripartizione fra le regioni - nei casi in cui, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riparto, i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non siano affidati con procedure di evidenza pubblica, ovvero non risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti

PREMESSA

Quid iuris?

PREMESSA

NET COST (titolarità dei ricavi in capo all'I.A.)

GROSS COST (titolarità dei ricavi in capo all'E.A.)

SOLO CONCESSIONE? APPALTO? CONTRATTO MISTO?

NUOVO CODICE contratti pubblici

Art. 2 – Allegato I.1

Si intende per «contratti di appalto» i contratti a titolo oneroso (...) aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi

Si intende per «contratti di concessione» o «concessioni» i contratti a titolo oneroso (...) ove il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo

NUOVO CODICE contratti pubblici

Art. 13 d.lgs. 36/2023 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione

Art. 149 d.lgs. 36/2023 – Servizi di trasporto

3. Le disposizioni del codice non si applicano per l'affidamento di contratti concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana.
4. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice (...) le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007

NORMATIVA COMUNITARIA

Art. 1 Regolamento 1370 /2007 CE

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire.
2. A tal fine, il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti, **allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico**, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Art. 2 Regolamento 1370 /2007 CE

- e) «**obbligo di servizio pubblico**»: l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;
- i) «**contratto di servizio pubblico**»: uno o più atti giuridicamente vincolanti che formalizzano l'accordo tra un'autorità competente e un operatore di servizio pubblico mediante il quale all'operatore stesso è affidata la gestione e la fornitura dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri soggetti agli obblighi di servizio pubblico

NORMATIVA COMUNITARIA

Art. 5 Regolamento 1370 /2007 CE

I contratti di servizio pubblico sono aggiudicati conformemente alle norme previste nel presente regolamento. Tuttavia, i contratti di servizio o i contratti di servizio pubblico di cui alle direttive 2004/17/CE (*) o 2004/18/CE (**) per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati secondo le procedure di cui a dette direttive, qualora tali contratti non assumano la forma di contratti di concessione di servizi quali definiti in dette direttive. Se i contratti devono essere aggiudicati a norma delle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE, le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo non si applicano

(*) ora 2014/25/UE – art. 11 «La presente direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo» (DECLINATA DALLE NORME NAZIONALI DI RECEPIMENTO)

(**) ora 2104/24/UE – «La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore alle soglie stabilite all'articolo 4» (DECLINATA DALLE NORME NAZIONALI DI RECEPIMENTO)

NUOVO CODICE contratti pubblici

Articolo 181. Contratti esclusi *(dalla disciplina delle concessioni)*

1. I servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.
2. La presente Parte non si applica altresì alle concessioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

=====

Direttiva 2014/23/UE – art. 10

3. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007.

NUOVO CODICE contratti pubblici

Articolo 181. Contratti esclusi *(dalla disciplina delle concessioni)*

3. All'affidamento dei contratti di concessione esclusi dall'ambito di applicazione della presente Parte si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I

=====

Principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I

Libro I- dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione

Parte I - Dei principi

Titolo I - I principi generali

Articolo 1. Principio del risultato - Articolo 2. Principio della fiducia. -Articolo 3. Principio dell'accesso al mercato. - Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo - Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. - Articolo 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore. - Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa - Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito - Articolo 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale - Articolo 10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione - Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti - Articolo 12. Rinvio esterno (nдр: alla legge 241/1990 ed al Codice Civile)

NUOVO CODICE contratti pubblici

Art. 180 d.lgs. 36/2023 – Contratti misti di concessione

I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell'appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti

....

MA ... NON È FINITA QUI

D.lgs. 23-12-2022, n. 201
Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Art. 4 – ambito di applicazione e normative di settore

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.

D.lgs. 23-12-2022, n. 201
Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Art. 14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali

D.lgs. 23-12-2022, n. 201

Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Art. 14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni

D.lgs. 23-12-2022, n. 201
Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Art. 15 – affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica

Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore

D.lgs. 23-12-2022, n. 201

Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Art. 32 – disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I (*ndr: principi generali*) e dal diritto dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III (*ndr: modalità di affidamento*), fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonché gli articoli 29, 30 e 31 (*ndr: risoluzione controversie – verifiche periodiche – trasparenza*).
2. Ai fini della scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 14, commi 2 e 3 (*ndr: modalità di gestione e relazione*) e dell'articolo 17 (*ndr: affidamento in house*).
3. Ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 20 nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore.
4. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del presente decreto con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007 (*ndr: relazione annuale sugli obblighi di servizio*).

**E la Commissione Mattarella?
Ancora in alto mare ...**

*Ahi serva Italia di dolore ostello
Nave senza nocchiere in gran tempesta
Non donna di provincie ma*

(Purgatorio, canto VI, 76-78)

NUOVO CODICE contratti pubblici

Possibili conclusioni sul tema

Se, sulla base della struttura data al CdS dalla S.A., si versa in ipotesi di contratto di appalto o contratto misto, risulteranno applicabili le norme previste per gli appalti di servizio di cui al codice contratti pubblici, ferma restando la collocazione del TPL nell'ambito dei settori speciali (e quindi dell'art. 141 del nuovo codice dei contratti pubblici)

Se si versa in «modalità concessione» si dovrà tenere conto dei principi dettati dal codice contratti pubblici di cui alle schede più sopra riportate (art. 176 e segg.ti)

Restano in entrambi i casi ferme le previsioni di cui al Reg. CE 1370/2007 in ipotesi di imposizione di obblighi di servizio

NUOVO CODICE contratti pubblici

Art. 141 – ambito e norme applicabili ai Settori Speciali

1. Le disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Le disposizioni del presente Libro si applicano, altresì, agli altri soggetti che annoverano tra le loro attività una o più tra quelle previste dagli articoli da 146 a 152 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.
2. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.

NUOVO CODICE contratti pubblici

Art. 141 – ambito e norme applicabili ai Settori Speciali

3. Ai contratti di cui al presente Libro si applicano, oltre alle sue disposizioni:
- a) il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto l'articolo 6;
 - b) nell'ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L'articolo 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici;
 - c) il Libro I, Parte II;
 - d) nell'ambito del Libro I, Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46;
 - e) nell'ambito del Libro II, Parte II, gli articoli 57, 60 e 61;
 - f) nell'ambito del Libro II, Parte III, Titolo I, l'articolo 64;
 - g) nell'ambito del Libro II, Parte III, il Titolo II;
 - h) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168 e 169;
 - i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 119, 120 e 122.

NUOVO CODICE contratti pubblici

Norme applicabili ai settori speciali (secondo l'art. 141)

- Principi generali [tranne art. 6 (sussidiarietà e terzo settore) e art. 15 (RUP)]
- Ambito di applicazione – art. 13
- Soglie di rilevanza europea – art. 14
- Metodo di calcolo dell'importo stimato degli appalti – art. 14
- RUP – art. 15 – (solo per S.A. e Amministrazioni Aggiudicatrici)
- Conflitto di interessi – art. 16
- Fasi dell'affidamento – art. 17
- Il contratto e la sua stipulazione – art. 18

NUOVO CODICE contratti pubblici

Norme applicabili ai settori speciali (secondo l'art. 141) - segue

- Digitalizzazione
- Progettazione
- Clausole sociali; sostenibilità energetica e ambientale; revisione prezzi;
- Operatori economici (libro II – parte III – titolo II)
- Requisiti di ordine generale dei partecipanti (libro II – parte V – titolo IV – capo II) nei limiti di cui agli artt. 167 (disposizioni applicabili) -168 (sistemi di qualificazione) -169 (**novità**: procedure di gara regolamentate)
- Requisiti particolari per l'esecuzione – art. 113
- Subappalto – art. 119
- Modifica del contratto in corso d'esecuzione – art. 120
- Risoluzione – art. 122
- Altre previsioni di cui al comma 4 dell'art. 141

IL PERCORSO

Dalle operazioni propedeutiche alla scelta di un gestore idoneo ed individuazione dei beni essenziali al servizio, fino all'individuazione degli strumenti giuridici vincolanti

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

La **consapevolezza** degli effetti delle proprie decisioni deve informare **tutto il processo** di gestione dell'affidamento, **fin dal momento propedeutico** alla fase **genetica**, in quanto tali decisioni si ribalteranno a cascata sulla fase di gestione della nuova gara e sulla fase di gestione **funzionale** del rapporto contrattuale

Tra tali decisioni assume un rilievo fondamentale determinare il percorso che porta ad una corretta
SCELTA DEL CONTRAENTE

(settori speciali – art. 118 codice appalti)
(procedure di scelta del contraente – art. 122 e segg.ti codice appalti)

I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

EVITARE LA COMMISSIONE DI ILLECITI

- il processo inteso alla scelta del contraente deve seguire un percorso logico motivato inteso ad eliminare in radice contestazioni in ordine alla affidabilità del gestore sotto il profilo dei requisiti soggettivi
(art. 80 d.lgs. n. 50/2016 – codice appalti)

INDIVIDUARE UN GESTORE IDONEO

- il processo inteso alla scelta del contraente deve seguire un percorso logico motivato inteso a ridurre contestazioni in ordine alla affidabilità del gestore sotto il profilo dei requisiti di capacità tecnico-economica-professionale
(art. 83 codice appalti)

NUOVO CODICE contratti pubblici

LIBRO II – dell'appalto

Parte V – dello svolgimento delle procedure

Titolo IV – requisiti di partecipazione e selezione partecipanti

Capo II – requisiti di ordine generale *(soggettivi)*

Art. 94 – cause di esclusione automatica *(obbligatorie)*

Art. 95 – cause di esclusione NON automatica *(facoltative)*

Capo III – gli altri requisiti di partecipazione *(capacità tecnico-economica)*

Art. 100 – requisiti di ordine speciale (vedi **allegato II.11 e II.12**)

NUOVO CODICE contratti pubblici

L'art. 94 ripropone sostanzialmente la parte dell'art. 80 del precedente codice relativa alle clausole di **esclusione automatica** (*obbligatoria*) in caso di reati commessi da titolari di un potere di rappresentanza (come da elenco di cui al comma terzo):

- Tutti i reati connessi alla partecipazione ad associazione mafiosa
- Reati societari
- Terrorismo
- Riciclaggio
- Sfruttamento lavoro minorile
- Incapacità di contrattare con la P.A.
- Lavoro disabili
- Pari opportunità
- Utilizzo di false dichiarazioni/documentazioni
- Violazioni gravi in materia di imposte/tasse/contributi previdenziali

NUOVO CODICE contratti pubblici

L'art. 95 ripropone sostanzialmente il 5° comma dell'art. 80 del precedente codice relativa alle clausole di **esclusione non automatica** (*cioè oggetto di valutazione*) che così raggruppa e riassume:

- Gravi infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza sul lavoro
- Violazione obblighi ambientali/sociali/lavoro stabiliti dalla CE
- Conflitto di interessi (art. 16) non risolvibile
- Conflitto di interessi che da luogo a distorsione della concorrenza
- Sospetta imputazione di più offerte ad un unico centro decisionale
- Commissione di illecito professionale grave tale da compromettere l'integrità ed affidabilità (elenco degli illeciti contenuto nell'art. 98)

NUOVO CODICE contratti pubblici

In ogni caso (sia per le cause di esclusione di cui all'art. 94 che dell'art. 95) **non è disposta l'esclusione** e non c'è divieto di aggiudicare quando:

- Il reato è stato depenalizzato
- È intervenuta la riabilitazione
- È stata estinta la pena accessoria perpetua (art. 179 - 7° co - C.P.)
- Il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
- La condanna è stata revocata

N.B. La sospensione condizionale della pena non è contemplata

NUOVO CODICE contratti pubblici

Self-cleaning

Art. 96 nuovo codice

- L'operatore economico non è escluso se adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96
- Il self-cleaning non è ammesso in caso di:
 - cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 6, e 95, comma 2 (violazioni gravi, definitivamente accertate, di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali)
- Le violazioni gravi sono definite dall'allegato II.10 (*vedi infra*)

NUOVO CODICE contratti pubblici

Pena accessoria dell'interdizione dal contrattare con la P.A.

- Dura in perpetuo, se è accessoria ai reati di (art. 317-bis – 1° co. 1° periodo C.P.):
 - Peculato (314 c.p.)
 - Concussione (317 c.p.)
 - Corruzione (da 318 a 322 bis c.p.; compresi i reati di istigazione e induzione indebita a dare o promettere utilità)
 - Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.)
- Dura sette anni, se è accessoria a reati che hanno comportato la pena della reclusione non superiore a due anni o se ricorre l'attenuante dell'art. 323 bis (c.d. pentimento)
- Dura cinque anni in tutti gli altri casi

N.B.: salvo che la sentenza non disponga diversamente e salvo che sia intervenuta riabilitazione

NUOVO CODICE contratti pubblici

Definitività e gravità della violazione

Allegato II.10

È definitivamente accertata la violazione conseguente a sentenza non più soggetta a gravame (appello – ricorso per cassazione – etc.) o di atti impositivi non più impugnabili

È non definitivamente accertata la violazione conseguente ad atto impositivo impugnato o ancora nei termini di impugnativa o sospeso giudizialmente

È grave la violazione (definitiva):

- di omesso pagamento di imposte e tasse di importo superiore a quanto previsto dall'art. 48-bis dpr 602/1973 (€ 5.000 salvo diversa disposizione ministeriale)
- di omesso versamento contributi ostativo al rilascio del DURC

È grave la violazione (non definitiva):

- di omesso pagamento di imposte e tasse di importo pari superiore al 10% del valore dell'appalto o dei singoli lotti per il quali l'operatore concorre (purché non inferiore a € 35.000)
- di omesso versamento contributi ostativo al rilascio del DURC

NUOVO CODICE contratti pubblici

Art. 100 – requisiti di ordine speciale

- Idoneità professionale
- Capacità economica e finanziaria
- Capacità tecniche e professionali

(rinvio ad allegato II.11 e II.12)

NUOVO CODICE contratti pubblici

- Allegato II.11 => operatori economici di altri Stati membri
- Allegato II.12 => qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori
- Servizi? => art. 100 commi 10 – 11 – 12
 => Allegato II.14 – art. 39

NUOVO CODICE contratti pubblici

Art. 100 d.lgs. N. 36/2023

Comma 10

Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio

Comma 11

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Comma 12

Salvo quanto previsto dall'articolo 102 (*ndr: impegni dell'operatore economico sul personae dipendente*) o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.

NUOVO CODICE contratti pubblici

Allegato II.14 – Articolo 39

«Per quanto non previsto nel presente Capo, all'esecuzione dei contratti i servizi e forniture si applicano le norme del Capo I dettate per l'esecuzione dei contratti di lavori, per quanto compatibili»

RIDURRE IL RISCHIO

“... Quanto più dettagliata e specifica è la regolamentazione dell’iter di ogni processo, tanto più si riduce il rischio che la singola attività sia occasione di commissione di illeciti ...”

(GIP di Napoli in tema di responsabilità degli Enti – d.lgs. 231/2001)

NUOVO CODICE contratti pubblici

L'importanza dell'attenzione che si deve dare alla valutazione preventiva degli elementi sulla base dei quali si progetta e si svolge la gara è rafforzata dalla espressa previsione dell'**art. 17 del nuovo codice**, nell'ambito dei principi generali validi per tutte le procedure e settori, secondo cui:

«Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli **elementi essenziali** del contratto e i **criteri di selezione** degli **operatori** economici e delle **offerte**»

Norme specifiche per i settori speciali
d.lgs. 18.04.2016, n. 50

Art. 133 Principi generali per la selezione dei partecipanti

- per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei **settori speciali** si applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: 77, 78, 79, **80**, 81, **82**, **83**, 84, 85, 86, **87**, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97
- trattandosi di “principi generali” le suddette disposizioni trovano applicazione anche in presenza di “sistemi di qualificazione” (*art. 133 comma 3*)

Norme applicabili ai settori speciali

d.lgs. 18.04.2016, n. 50

⇒ **art. 80**
(*cause di esclusione*)

- associazione mafiosa
- concorrenza; turbativa; frode; riciclaggio (etc.)
- violazioni gravi imposte – tasse – contributi
- salute e sicurezza del lavoro
- gravi illeciti professionali (etc.)
- **interdizione ex d.lgs. 231/2001**

⇒ **art. 83**
(*criteri di selezione*)

- requisiti idoneità professionale
- capacità economica e finanziaria
- capacità tecniche e professionali

⇒ **art. 87**
(*certificazione delle qualità*)

⇒ **art. 82**
(*mezzi di prova*)

i requisiti di conformità tecnica e di qualità sono provati attraverso la presentazione di **certificati rilasciati** da **organismi indipendenti di valutazione** ai sensi delle vigenti normative europee

NUOVO CODICE contratti pubblici

L'art. 133 del vecchio codice (sistemi di qualificazione) è ora sostituito dall'art. 168 e 169 (che contiene la novità delle «procedure di gara regolamentate» nelle quali è possibile per le S.A. che sono imprese pubbliche o soggetti titolari di diritti speciali esclusivi «stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali di cui agli articoli 95, comma 1, lettera e), e 98)

NUOVO CODICE contratti pubblici

Servizi e forniture (art. 39 Allegato II.14)

«Per quanto non previsto nel presente Capo, all'esecuzione dei contratti i servizi e forniture si applicano le norme del Capo I dettate per l'esecuzione dei contratti di lavori, per quanto compatibili»

NUOVO CODICE contratti pubblici

Allegato II.5 – specifiche tecniche (pag. 371-373 della G.U. n. 77/2023 – supplemento ordinario)

Parte I – DEFINIZIONI

Ai fini del codice si intende per «specifiche tecniche»: nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche **contenute in un documento**, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i **livelli di qualità**, i **livelli di prestazione ambientale** e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa **l'accessibilità per le persone con disabilità**) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità;

NUOVO CODICE contratti pubblici

Allegato II.5 – specifiche tecniche (pag. 371-373 della G.U. n. 77/2023 – supplemento ordinario)

Parte II – A – SPECIFICHE TECNICHE

1. Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture. Tali caratteristiche possono riferirsi al processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
2. Le specifiche tecniche possono indicare se è richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, sono elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza

NUOVO CODICE contratti pubblici

Segue: Parte II – A – SPECIFICHE TECNICHE

5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

- a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
- b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»;
- c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali;
- d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

NUOVO CODICE contratti pubblici

Segue: Parte II – A – SPECIFICHE TECNICHE

6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

7. Quando si avvalgono della facoltà prevista dal punto 5, lettera a) o della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 5, lettera b), le stazioni appaltanti non possono escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente, né perché non conformi alle specifiche tecniche, se si tratta di prestazioni conformi a una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione che contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti.

8. L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

NUOVO CODICE contratti pubblici

Articolo 105 – Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita

I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati all'allegato II.8. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

NUOVO CODICE contratti pubblici

ALLEGATO II.8 Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita (Articolo 87, comma 3)

I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. A tal fine, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell'Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dell'Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, mediante la Cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, e avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali. II.

NUOVO CODICE contratti pubblici

Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (e-Certis).

La cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice cura l'aggiornamento delle informazioni concernenti i certificati e le altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea. III.

Quando valutano le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo vita di un prodotto, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici devono fornire e il metodo che sarà impiegato al fine di determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati.

I dati che le stazioni appaltanti possono richiedere sono: 1) costi relativi all'acquisizione; 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; 3) costi di manutenzione; 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio; 5) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

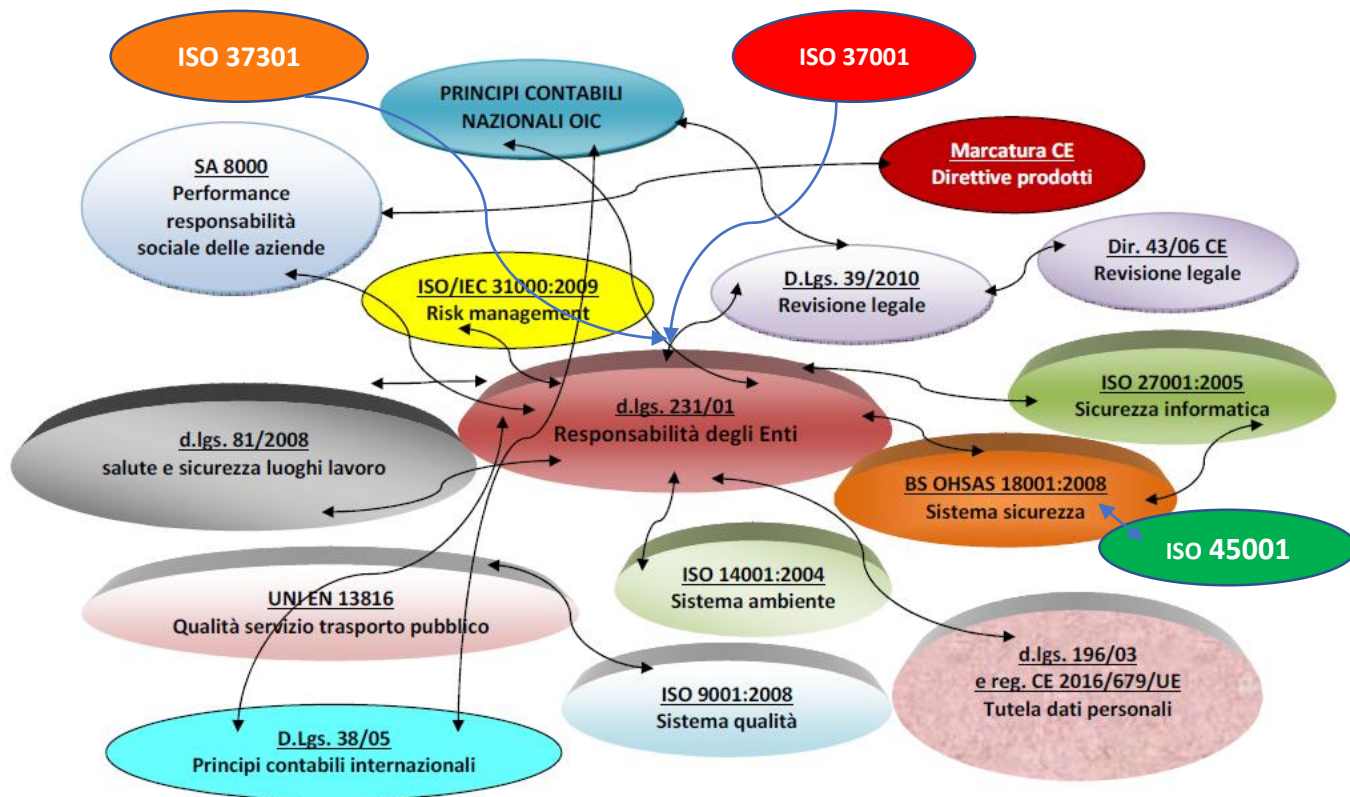
Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici; b) essere accessibile a tutte le parti interessate; c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

Ogniquale un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione europea, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita. Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è previsto dalla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni.

NUOVO CODICE contratti pubblici

... diventano importanti
le certificazioni ...



Certificazioni importanti

ISO 9001 - QUALITÀ

È il più famoso e diffuso standard ISO (International organization for standardization) per il miglioramento della qualità, scelto da tutte quelle organizzazioni che intendono dotarsi di uno strumento di lavoro finalizzato al miglioramento continuo e costante, che vogliono incrementare la propria efficienza, abbattere i costi, e aumentare la fidelizzazione della clientela.

Un'azienda con sistema qualità certificato ISO 9001 è un'azienda che offre la garanzia di una struttura solida, valutata da un ente al di sopra delle parti, organizzata in modo tale da tenere sotto controllo tutti gli aspetti della propria attività e garantire riproducibilità delle performance e dunque del mantenimento ma anche del miglioramento continuativo degli standard qualitativi erogati.

Certificazioni importanti

ISO 9001 - segue

Un'azienda certificata ISO 9001 è un'azienda che:

- ha predisposto un sistema di gestione della qualità adeguato per i suoi prodotti e processi
- analizza e comprende le esigenze e le attese dei clienti nonché i requisiti cogenti applicabili ai propri prodotti/servizi
- garantisce che le caratteristiche del prodotto siano state definite in modo da soddisfare i requisiti del cliente
- determina e gestisce i processi necessari per finalizzare i risultati attesi (soddisfazione del cliente)
- garantisce la disponibilità delle risorse necessarie al monitoraggio di detti processi
- effettua il monitoraggio e tiene sotto controllo le caratteristiche del prodotto/servizio
- si adopera per prevenire le non conformità e adotta processi di miglioramento predisposti per:
 - risolvere eventuali non conformità che si dovessero presentare
 - analizzare le cause delle non conformità ed effettuare azioni correttive per evitare che si ripetano
 - gestire reclami provenienti dai clienti
- ha implementato un efficace ciclo di verifiche ispettive interne ed il riesame da parte della direzione
- sta monitorando, misurando e migliorando in modo continuo l'efficacia del suo sistema di gestione della qualità

Certificazioni importanti

ISO 37001 (anticorruzione)

La norma ISO 37001, pubblicata nell'ottobre 2016, stabilisce i requisiti del sistema di gestione progettati per aiutarti a prevenire, rilevare e rispondere alla corruzione, nonché a rispettare le leggi anti corruzione e gli impegni volontari applicabili alle attività dell'organizzazione. **Si applica esclusivamente alla corruzione, mentre altri aspetti, come la frode o il riciclaggio di denaro, possono essere inclusi nell'ambito del sistema di gestione**

È il primo standard internazionale per i sistemi di gestione creato, sulla base delle best practice internazionali, con lo scopo di **ridurre i rischi e i costi legati a possibili fenomeni corruttivi**. È rivolto ad Organizzazioni pubbliche e private, di qualsiasi dimensione o natura, e rappresenta uno strumento flessibile che prevede l'adozione di un approccio sistemico alla prevenzione e al contrasto della corruzione.

Il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione **può essere impostato come un sistema a sé stante, oppure può essere parte di un sistema integrato**. La High Level Structure (*standard ISO relativi ai sistemi di gestione hanno una medesima struttura caratterizzata da terminologia, testo, definizioni, titoli e sequenze*), utilizzata per articolare i requisiti della ISO 37001 ed applicata, tra le altre, per le norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, favorisce infatti **un approccio integrato con altri sistemi**, come quelli riguardanti la qualità, l'ambiente e la sicurezza sul lavoro. Con riguardo alle Organizzazioni soggette alla legge italiana, il sistema di gestione ISO 37001 **può inoltre essere parte del “Modello di Organizzazione e Gestione” adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001**.

Certificazioni importanti

ISO 37301 (compliance e reputazione)

La norma ISO 37301, pubblicata il 13 aprile 2021, è una **certificazione volontaria** che aiuta qualsiasi organizzazione a **garantire la conformità a disposizioni cogenti e volontarie**, cioè a mantenere e migliorare un sistema volto a garantire il rispetto delle normative cogenti applicabili all'organizzazione e ai suoi prodotti/servizi, oltre ai requisiti volontari cui l'organizzazione sceglie di conformarsi (ad esempio **capitolati di fornitura**, codici, regolamenti, ecc.). Nelle aziende la compliance normativa indica il rispetto di specifiche disposizioni impartite dal Legislatore, da Autorità di settore nonché di regolamentazioni interne alle società stesse. Ha un raggio di azione molto ampio perché pone l'accento su ambiti estremamente diversificati di compliance (es. corporate governance, legal & tax, ambito giuslavoristico, di **salute e salubrità sui luoghi di lavoro ambientale, di prodotto**, ecc.) il cui mancato rispetto, anche se di matrice colposa, può portare a danni economici. Il controllo della compliance è uno strumento che riduce i rischi connessi alla violazione di obblighi contrattuali o legali, pertanto è da considerare come un'opportunità da perseguire, alla luce dei numerosi vantaggi che porta alle organizzazioni, quali:

- maggiore controllo della compliance grazie all'identificazione di una funzione a presidio della stessa;
- mitigazione dei rischi reputazionali connessi alla violazione di obblighi contrattuali o legali;
- aumento della credibilità sul mercato, in particolare in caso di sistema di gestione certificato da un ente indipendente

Certificazioni importanti

ISO 14001 - AMBIENTE

È lo standard internazionale più riconosciuto per i sistemi di gestione ambientale. È usata in tutto il mondo. Può essere applicata all'intera gamma di settori aziendali, scopi e attività. Fornisce un quadro attraverso il quale un'organizzazione può fornire un miglioramento delle prestazioni ambientali in linea con i suoi impegni di politica ambientale

Fornisce gli strumenti per identificare e comprendere in modo proattivo gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi e gli impatti ambientali associati

Benefici potenziali più significativi della ISO 14001 sono:

- Costruire e far funzionare un sistema di gestione ambientale all'interno di un quadro ben definito e chiaro, che allo stesso tempo sia flessibile alle tue esigenze e alle aspettative aziendali
- Avere uno strumento per il miglioramento delle prestazioni ambientali e i mezzi per monitorare e misurare efficacemente le prestazioni ambientali
- Facilitare la riduzione dell'inquinamento, della produzione di rifiuti e degli scarichi involontari nell'ambiente. Questo include anche gli impatti relativi al prodotto, prendendo in considerazione la prospettiva del ciclo di vita
- Migliorare la gestione delle risorse, compreso l'uso dell'energia, che può anche implicare una riduzione dei costi di gestione dell'azienda

Certificazioni importanti

ISO 27001 – **sicurezza informatica**

È uno standard internazionale, promosso dalla ISO (International organization for standardization) e dalla IEC (International electrotechnical commission), per la gestione della sicurezza delle informazioni

È applicabile a qualsiasi organizzazione e definisce i requisiti per pianificare, attuare, operare, monitorare, riesaminare, mantenere e migliorare il **sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni** delle aziende

Certificare il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni dimostra l'impegno a gestire e proteggere proattivamente le informazioni e le risorse e a garantirne la conformità ai requisiti legali

Lo standard consente un approccio complessivo alla **sicurezza delle informazioni** in tutti gli ambiti interessati: dai documenti in formato digitale a quelli in formato cartaceo, alle strumentazioni hardware (computer e reti) alle competenze del personale

Si integra in maniera coerente ed efficace con altri sistemi di gestione, quali ad esempio quelli relativi alla qualità (ISO 9001) e all'ambiente (ISO 14001)

Certificazioni importanti

UNI EN 13816 – **trasporto pubblico**

La norma UNI EN 13816 riguarda la qualità del servizio del trasporto pubblico

Descrive come definire i diversi “tipi di qualità” esistenti nel mondo del trasporto pubblico, gli obiettivi da raggiungere ed i sistemi di misura da applicare

Il sistema è integrabile con i più diffusi sistemi di controllo dei processi aziendali (es. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (ora ISO 45001))

L'integrazione dei vari sistemi consente di creare efficienza e ridurre i costi

La norma mette in relazione/confronto i seguenti parametri:

- qualità del servizio attesa (quello che si aspetta l'utente)
- qualità del servizio programmata (oggettiva)
- qualità del servizio erogata (livello di qualità effettivamente prodotto)
- qualità del servizio percepita (soggettiva)

Certificazioni importanti

ISO 45001 – gestione sistemi di sicurezza

Sostituisce la precedente OHSAS 18001 con lo scopo di fornire alla norma un riconoscimento normativo internazionale (ISO) e di rendere più agevole l'integrazione con gli altri standard ISO per i Sistemi di Gestione poiché basata su una struttura comune

È uno standard internazionale mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, finalizzato a proteggere dipendenti e terzi da incidenti e malattie legate allo svolgimento dell'attività

A COSA SERVE LA CERTIFICAZIONE

1) quando è obbligatoria

- se **obbligatoria** è condizione essenziale per la commercializzazione dei prodotti nell'ambito dell'Unione Europea; riguarda i prodotti/servizi che rientrano in specifiche direttive comunitarie in materia di requisiti minimi di:
 - sicurezza dei lavoratori
 - sicurezza dei consumatori
 - tutela dell'ambiente
 - rispetto degli standard di sicurezza (attestata dal marchio CE)

A COSA SERVE LA CERTIFICAZIONE

2) quando è regolamentata

- se **regolamentata** la decisione di aderire o meno a questa certificazione è facoltativa da parte del produttore
- una volta effettuata la scelta deve essere rispettata (non si può derogare dalla normativa pubblica prevista)
- fa riferimento a leggi nazionali o regolamenti comunitari (ad esempio i Regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 che hanno istituito, per i prodotti agroalimentari, le DOP/IGP/STG)

A COSA SERVE LA CERTIFICAZIONE

3) quando è volontaria

- se è **volontaria** vuol dire che
 - vi è una libera adesione alla certificazione
 - le regole (norme tecniche) sono di derivazione privatistica
 - può riguardare sia il prodotto sia il personale ed il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ)

Il SGQ è un modello di gestione aziendale che ha come base otto “*principi della gestione per la qualità*”: 1) l’orientamento al cliente; 2) la leadership; 3) il coinvolgimento del personale; 4) l’approccio per processi; 5) l’approccio sistemico alla gestione; 6) il miglioramento continuo; 7) il processo decisionale; 8) l’interdipendenza con i fornitori

A COSA SERVE LA CERTIFICAZIONE

IN SINTESI

AVERE CHIAREZZA SULLE NORME TECNICHE CHE SONO ALLA BASE DELLA PREDISPOSIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE SIGNIFICA AVERE UN APPROCCIO CORRETTO E COERENTE CON IL PROCESSO DECISIONALE CHE PORTERÀ ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE

Certificazioni e d.lgs. 231/2001

- il d.lgs. 231/2001 NON È UNA CERTIFICAZIONE
- il d.lgs. 231/2001 è un **sistema di gestione** dell'Ente inteso al perseguimento della legalità nello svolgimento dell'attività per evitare la “**colpa di organizzazione**”
- il d.lgs. 231/2001 prevede l'analisi del rischio di commissione reati (**risk assessment**) e l'individuazione delle procedure intese a prevenirne la commissione (**risk management**) mediante l'adozione di un Modello Organizzativo Gestionale (MOG) e la nomina di un Organo di Vigilanza (OdV) autonomo ed indipendente che ne verifichi l'efficace attuazione
- il d.lgs. 231/2001 recepisce i protocolli delle certificazioni, qualora presenti
- il d.lgs. 231/2001 prevede un **codice etico** vincolante per l'Ente ed i terzi
- il d.lgs. 231/2001 presuppone il rispetto delle norme di **sicurezza del lavoro** e delle norme in **materia ambientale**

IL GESTORE CHE HA ADERITO AL DECRETO 231/2001 HA SVILUPPATO UN PROCESSO DI ADESIONE AI PROTOCOLLI DI QUALITÀ E DI SICUREZZA

IL GESTORE CHE HA ADERITO AL DECRETO 231/2001 HA DATO EVIDENZA DEL SUO INTERESSE AL PERSEGUIMENTO E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE ADEGUATO E LA NOMINA DI UN ORGANO DI CONTROLLO AUTONOMO ED INDIPENDENTE

IL GESTORE CHE HA ADERITO AL DECRETO 231/2001 OFFRE MAGGIORE GARANZIA DI AFFIDABILITÀ SIA SOTTO IL POFILO SOGGETTIVO SIA SOTTO IL PROFILO DI CAPACITÀ GESTIONALE

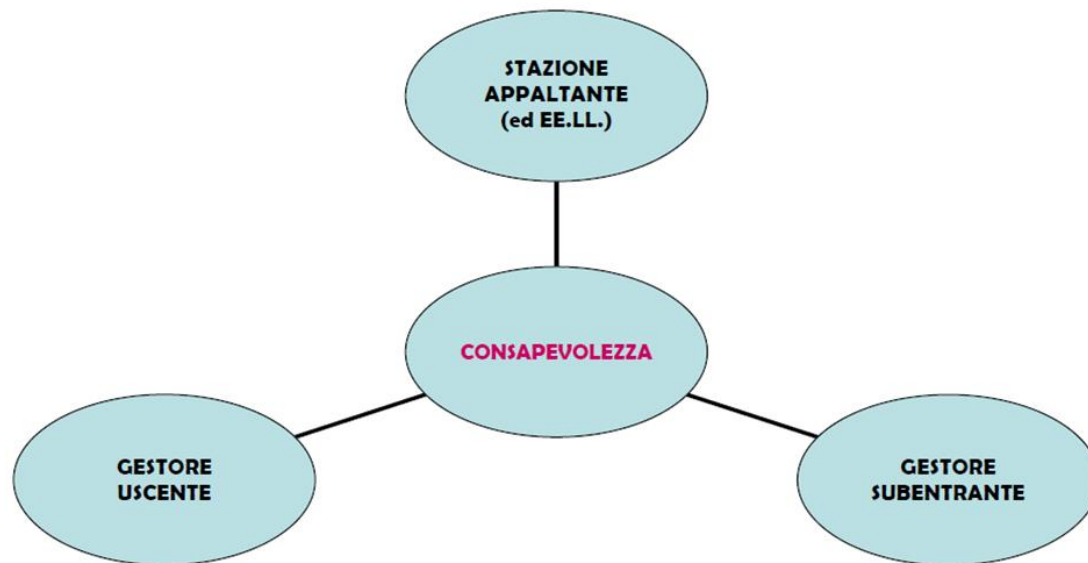
BENI STRUMENTALI E BENI ESSENZIALI AL SERVIZIO
E LORO VALUTAZIONE

IL CONTESTO

La definizione di un chiaro percorso amministrativo di delega di funzioni, generale o specifico, permette alla Stazione Appaltante di produrre un Capitolato di Gara e un Contratto di Servizio nella maniera più esaustiva possibile, che consenta di raggiungere almeno i seguenti obiettivi essenziali alla buona gestione del servizio:

- 1) consentire ai concorrenti di formulare un'**offerta consapevole**, che riduce il rischio di una gestione carente o irregolare del servizio dovuta a difficoltà economiche;
- 2) limitare al massimo le inevitabili “zone grigie” di regolamentazione dei rapporti tra S.A. e gestore, che **riduce il rischio di contenzioso** con il gestore aggiudicatario del servizio;
- 3) chiarire il perimetro delle funzioni delegate, che **riduce il rischio di contestazioni** da parte degli EE.LL. facenti parte dell'A.T.O.

IL CONTESTO



IL CONTESTO

La **consapevolezza** degli effetti delle proprie decisioni deve informare **tutto il processo** di gestione dell'affidamento, **fin dal momento propedeutico** alla fase genetica, in quanto tali decisioni si ribalteranno a cascata non solo sulla fase funzionale del rapporto, ma anche sulla fase di preparazione e gestione della nuova gara

Uno degli effetti diretti delle scelte della S.A. è quello di **influenzare il nuovo bando di gara** in relazione alla futura determinazione del valore dei beni strumentali all'esercizio del servizio che dovranno essere trasferiti al gestore subentrante

Tra tali beni assume particolare importanza il **materiale rotabile**

LE FONTI

- Fonti normative
- Fonti di regolazione (ART)

**D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (disposizioni urgenti in materia finanziaria)
convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96**

Art. 27 (misure sul trasporto pubblico locale) comma 11 – quinquies

I contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono **prevedono**, a carico delle imprese, **l'onere per** il mantenimento e per il **rinnovo del materiale rotabile** e degli impianti

I contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un **piano economico-finanziario** che dimostri un impiego di risorse per il **rinnovo del materiale rotabile**, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o leasing, nonché per investimenti in nuove tecnologie, **non inferiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale**

I contratti di servizio tengono conto degli oneri derivanti da tale previsione assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti

D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422
Art. 18

Il bando di gara

- deve **garantire** che la **disponibilità** a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre **dotazioni** patrimoniali **essenziali** per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti
- deve **assicurare** che i **beni essenziali** per l'effettuazione del servizio siano **messi a disposizione del gestore** risultato **aggiudicatario** a seguito di procedura ad evidenza pubblica, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità
- deve **indicare** le loro **modalità di trasferimento**, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante

ART – DELIBERA N. 154 DEL 29 NOVEMBRE 2019

BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO
(già misura 1 delibera n. 49 del 17 giugno 2015)

MISURA 3

gli enti affidanti **individuano l'elenco dei beni strumentali** all'effettuazione del servizio ai fini della successiva pubblicazione nei documenti di gara

ART – DELIBERA N. 154 DEL 29 NOVEMBRE 2019

misura 3 - segue

1. Ai fini dell'indizione della procedura di affidamento del servizio di TPL di propria competenza, l'EA individua l'elenco dei beni strumentali all'effettuazione del servizio oggetto del nuovo affidamento, successivamente pubblicati unitamente alla documentazione che disciplina la procedura.
2. Il predetto elenco dovrà classificare i beni, per quanto possibile, nelle seguenti tre categorie, in relazione alle loro caratteristiche tecnico-funzionali: a) Reti, impianti e infrastrutture; b) Materiale rotabile; c) Beni mobili, ivi incluse le banche dati.

Tipologia dei beni

i beni devono essere classificati (*per quanto possibile*) nelle seguenti quattro categorie

reti

**Impianti
e
infrastrutture**

**Materiale
rotabile**

**Altri
beni
mobili**

*hardware - software – banche dati – Automatic Vehicle
Monitoring AVM e ogni altro sistema funzionale al servizio*

MATERIALE ROTABILE

Comprende (definizioni delibera 154/2019 – lettera “r”)

- a. tutti i mezzi dotati di ruote di qualsiasi tipo per il trasporto di persone o cose
- b. ricambi di prima scorta tecnica
- c. altre dotazioni patrimoniali strettamente pertinenti allo stesso trasporto

DELIBERA ART N. 154 - 2019

Beni essenziali ed indispensabili
(già misura 2 delibera n. 49 del 17 giugno 2015)

MISURA 4 – 5 – 6 – 7 – 8 del 154/2019

Per la verifica dell'essenzialità/indispensabilità del materiale rotabile si ha riguardo a:

- a) condivisibilità
- b) non sostituibilità
- c) non duplicabilità a costi socialmente sostenibili
- d) dominanza (solo per gli essenziali)

Sono soggetti al medesimo regime:

- a) deve garantirsi la loro piena disponibilità (o la disponibilità di beni analoghi)
- b) deve esserne assicurato l'accesso in tempo utile per il subentro dell'IA (misura 7)

DELIBERA ART N. 154 – 2019
misura 5

Per la verifica dell'indispensabilità del materiale rotabile si tiene conto (anche):

- a) delle caratteristiche territoriali e organizzative del servizio oggetto di gara
- b) dei livelli prestazionali richiesti nel bando di gara
- c) dei tempi di approvvigionamento dal momento dell'aggiudicazione a quello di avvio del nuovo servizio aggiudicato
- d) della durata media della vita utile residua del parco rotabili

DELIBERA ART N. 154 - 2019

L'individuazione dei beni essenziali e indispensabili da parte degli enti affidanti e delle successive modalità di messa a disposizione tiene conto degli esiti di una apposita consultazione dei soggetti portatori di interesse (...) da concludere (...) in tempo utile per la pubblicazione del bando di gara

Ove il contratto di servizio non preveda il trasferimento di beni, la consultazione può anche essere finalizzata a verificare la disponibilità del gestore uscente a porre a disposizione i beni, sentiti gli altri potenziali concorrenti

Tra i soggetti portatori di interesse devono essere consultati almeno il gestore uscente e altri potenziali concorrenti, ed eventualmente altri soggetti interessati (quali i viaggiatori e/o le loro associazioni, i fornitori di materiale rotabile)

La procedura di consultazione non deve falsare la concorrenza e non deve violare i principi di non discriminazione e di trasparenza

DELIBERA ART N. 154 - 2019

BENI ACQUISITI MEDIANTE FINANZIAMENTO PUBBLICO

Definizione: lettera “b” delibera 154/2019

- Sono i beni strumentali all’effettuazione del servizio di TPL acquistati tramite risorse pubbliche
- Sono beni sui quali l’ente finanziatore appone un vincolo di destinazione d’uso (stabilendone altresì la durata) (misura n. 6 del. 154/2019)

Sono compresi:

- beni finanziati in conto impianti
- beni finanziati in conto esercizio (per il cui corrispettivo contrattuale si deve tenere conto dell’obbligo di IA di acquisto/sostituzione di materiale rotabile – acquisto/realizzazione di infrastrutture

⇒ la MISURA 6 ne disciplina le modalità di trasferimento e di gestione

DELIBERA ART N. 154 – 2019
misura 6

Il valore dei beni trasferiti è determinato secondo le modalità previste dalla Misura 9, in caso di **subentro**, o dalla Misura 10, in caso di **locazione**

Il GU o il titolare del bene, **anche in assenza di specifiche disposizioni di legge/contrattuali**, è tenuto comunque alla messa a disposizione dell'IA dei beni acquistati interamente tramite finanziamento pubblico, configurandosi tale condizione quale vincolo di destinazione d'uso "implicito" per tutto il periodo di vita utile del bene

DELIBERA ART N. 154 – 2019
misura 6

L'EA specifica nel CdS i beni oggetto di finanziamento pubblico interessati, specificando la durata del vincolo di destinazione d'uso, le modalità di finanziamento, tra cui l'eventuale componente della compensazione destinata al finanziamento del bene, di ammortamento e di rendicontazione a bilancio dell'IA, nonché gli standard manutentivi richiesti e i relativi sistemi di controllo da parte dell'EA sullo stato di conservazione dei beni interessati.

Qualora vi sia una previsione nel CdS vigente, in disposizioni di legge o nell'atto di finanziamento, che consenta il mantenimento di beni finanziati in capo al GU, in caso di mancato trasferimento all'IA, il GU è tenuto a restituire i finanziamenti eventualmente incamerati per le quote di contributo non ammortizzate

DELIBERA ART N. 154 - 2019

Messa a disposizione dei beni essenziali e indispensabili
(già misura 3 delibera n. 49 del 17 giugno 2015)

MISURA 7 del 154/2019

Gli enti affidanti definiscono nello schema di contratto di servizio allegato agli atti di gara la disciplina riguardante la messa a disposizione dei beni indispensabili

Per quanto attiene alle infrastrutture ferroviarie le modalità di accesso sono disciplinate dal regolamento di esecuzione UE 2017/2177 e dal d.lgs. n. 112/2015

DELIBERA ART N. 154 – 2019
misura 7

L'EA assicura all'IA l'accesso ai beni essenziali corrispondenti alle reti, agli impianti e alle infrastrutture individuati come strumentali all'effettuazione del servizio, nella disponibilità dello stesso EA, di un proprio ente strumentale o di un soggetto terzo, tramite la stipula di contratti di **comodato, locazione o altra forma di accordo giuridicamente vincolante**, in relazione alla natura giuridica e all'assetto proprietario dei beni stessi

... detti beni sono messi a disposizione dell'IA da parte del GU con le seguenti modalità:

- a) locazione
- b) cessione della proprietà
- c) altra forma di accordo giuridicamente vincolante, con obbligo per l'IA di mantenere e rilevare i beni

La messa a disposizione e/o trasferimento all'IA di banche dati, e delle relative licenze d'uso, tiene conto della presenza di informazioni commercialmente sensibili del GU, o di altro precedente titolare, e avviene nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza commerciale e industriale

DELIBERA ART N. 154 – 2019
misura 7

Nell'ambito della RdA, l'EA specifica le modalità adottate ai fini della messa a disposizione dei beni di cui alla presente Misura, specificando gli obblighi di manutenzione (ordinaria, straordinaria, ciclica, incluse le eventuali certificazioni dei beni interessati) e di rendicontazione in capo all'IA, commisurati alle effettive necessità di svolgimento dei servizi e con riferimento al **titolo giuridico utilizzato**

L'EA specifica nel CdS i predetti obblighi di manutenzione e rendicontazione in capo all'IA, nonché la destinazione d'uso e gli eventuali vincoli, al termine del periodo di affidamento, di tutti i beni messi a disposizione dell'IA ai sensi della presente Misura, compresi quelli eventualmente acquisiti nel corso del periodo di vigenza contrattuale

DELIBERA ART N. 154 – 2019
misura 8

Cosa può fare l'EA per favorire la disponibilità dei beni strumentali
(nell'ambito delle risorse disponibili)

- a) acquistare, anche attraverso propri enti strumentali, il materiale rotabile nonché i beni immobili e mobili strumentali per l'effettuazione del servizio, al fine di renderli disponibili all'IA
- b) fornire una garanzia per il finanziamento dell'acquisto da parte dell'IA del materiale rotabile nonché dei beni immobili e mobili strumentali per l'effettuazione del servizio o sul valore residuo dei medesimi
- c) adottare ulteriori misure finanziarie per mitigare gli oneri e i rischi correlati agli investimenti richiesti all'aggiudicatario, nel rispetto della natura del CdS e della relativa allocazione dei rischi
- d) promuovere azioni di coordinamento e cooperazione con altri enti/autorità competenti e/o con soggetti privati, al fine di favorire la messa a disposizione di beni strumentali.

DELIBERA ART N. 154 – 2019
misura 8

Cosa può fare l'EA per favorire la disponibilità dei beni strumentali

segue

Se per l'effettuazione del servizio è previsto che, nel corso della durata del CdS, debbano essere realizzate nuove infrastrutture, finalizzate alla dotazione di beni strumentali immobili funzionali alla gestione del servizio, l'EA può coinvolgere gli Enti Locali interessati al fine dell'adozione di provvedimenti utili per mettere a disposizione dell'IA appositi impianti o aree attrezzate, liberi da vincoli urbanistici (*ndr: anche in variante agli strumenti urbanistici*)

In questo caso le caratteristiche logistiche, tecniche e commerciali funzionali ai servizi oggetto di affidamento, devono presentare «costi sostenibili»

DELIBERA ART N. 154 - 2019

Criteri per la determinazione del valore di subentro
(già Misura 5 delibera n. 49 del 17 giugno 2015)

MISURA 9 del. 154/2019

Il valore di subentro del **materiale rotabile per il servizio di trasporto su gomma** è determinato con riferimento al **valore più alto** tra il **valore residuo o netto contabile**, risultante dall'applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali adottati dalla società e certificati da un revisore contabile o società incaricata del controllo contabile, e il **valore di mercato**.

Il valore di subentro del **materiale rotabile per il servizio ferroviario** metropolitano e tramviario è determinato con riferimento al valore residuo o netto contabile, determinato in applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali adottati dalla società e certificati da un revisore contabile o società incaricata del controllo contabile

DELIBERA ART N. 154 - 2019

Per il servizio di trasporto su gomma l'ART ci fornisce ulteriori indicazioni:

Nel valore contabile netto sono comprese tutte le poste incrementative o decrementative relative a interventi successivi all'acquisto per migliorie, ammodernamento e trasformazione al netto degli ammortamenti.

Il valore di mercato è calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) valore iniziale di riferimento, corrispondente al valore di rimpiazzo o di sostituzione;
- b) vita residua;
- c) condizioni d'uso;
- d) stato di conservazione;
- e) attitudini prestazionali;
- f) indicatori di affidabilità e di disponibilità;
- g) eventuali altre poste incrementative o decrementative al netto ammortamenti

Per il valore di rimpiazzo si fa riferimento al valore di acquisizione rivalutato in base all'indice dei prezzi Istat "mezzi di trasporto"

La rivalutazione è esclusa se il contratto di servizio prevede la compensazione dell'ammortamento dei singoli beni e la copertura degli oneri finanziari e dei rischi relativi agli investimenti sul materiale rotabile

DELIBERA ART N. 154 - 2019

Criteri per la determinazione del valore di subentro **beni essenziali**
(già Misura 5 delibera n. 49 del 17 giugno 2015)

MISURA 9 – punto 2 – del. 154/2019

- il valore di mercato dei beni immobili, degli impianti o altra dotazione patrimoniale assimilabile è determinato dal **soggetto proprietario** attraverso il ricorso a **stime peritali giurate** che determinano il prezzo all'interno dei valori massimi e minimi pubblicati dalla Agenzia delle Entrate
- la perizia tiene conto del valore di mercato del bene, nello stato in cui si trova, nonché del valore contabile netto e del valore di ricostruzione o riacquisto dello stesso o di un bene simile, se non riproducibile
- nel caso di beni strumentali asserviti esclusivamente allo **svolgimento del servizio ferroviario**, in luogo della stima peritale, il relativo valore di mercato è individuato con riferimento a un intervallo di valori compreso fra valori espressi dal mercato immobiliare beni simili e valore di ricostruzione del bene, ridotto del grado di vetustà

DELIBERA ART N. 154 – 2019
misura 9 - segue

Parametri di cui si deve tenere conto per il calcolo del valore di mercato:

- a) valore iniziale di riferimento, corrispondente al valore di rimpiazzo o di sostituzione; Allegato “A” alla Delibera n.154/2019 del 28 novembre 2019 12
- b) vita residua
- c) condizioni d’uso
- d) stato di conservazione
- e) attitudini prestazionali
- f) indicatori di affidabilità e di disponibilità
- g) eventuali poste incrementative o decrementative relative a successivi interventi di revamping, al netto degli ammortamenti

N.B. Per i parametri da «b» ad «f» si fa riferimento alla norma UNI 11282/2018

DELIBERA ART N. 154 - 2019

Criteri per la determinazione dei canoni di locazione
(già Misura 6 delibera n. 49 del 17 giugno 2015)

MISURA 10 del. 154/2019

Se è prevista l'assegnazione di beni in locazione all'IA:

- la documentazione di gara deve contenere la disciplina dell'assegnazione
- deve essere previsto l'obbligo di manutenzione ordinaria a carico dell'IA
- il canone annuo deve essere quantificato col criterio del valore di mercato (come da misura 9) per ogni tipologia di beni
- deve essere assicurato il ristoro dei costi di ammortamento e un congruo margine di utile
- dal valore del bene devono essere sottratti eventuali contributi pubblici non ancora utilizzati in quanto correlati al piano di ammortamento
- l'EA deve specificare il tutto nell'ambito della Relazione di Affidamento (RdA)

DELIBERA ART N. 154 - 2019

RETI (definizione «aa» del 154/2019)

- binari per trasporto ferroviario e tramviario
- stazioni passeggeri
- autostazioni
- spazi di fermata
- paline, pensiline, loro arredi
- impianti di rifornimento
- sistemi tecnologici controllo sicurezza
- spazi comuni
- biglietterie
- aree di smistamento e composizione convogli
- aree di manovra
- ricoveri, depositi, centri manutenzione (eccetto alta velocità)
- qualsiasi altro bene immobile o impianto assimilabile

DELIBERA ART N. 154 - 2019

Come fare per acquisire tutti questi dati?

RIEQUILIBRIO DELLA «ASIMMETRIA INFORMATIVA»

(set informativo minimo)

MISURA 18

Annesso 6

Premessa

Tutte le misure ART hanno necessità, per la loro attuazione, di acquisire a monte dati ed elementi informativi

Tale necessità si manifesta di particolare importanza per quelle misure che servono alla corretta predisposizione della base conoscitiva propedeutica alla gara (progettazione e successivo esperimento)

Perché la revisione della delibera 49/2015?

La revisione della delibera 49/2015 trae origine da:

- istanze pervenute dagli stakeholder
- analisi on-desk effettuate nell'ambito del monitoraggio dell'applicazione
- novità legislative e regolatorie intervenute in seguito (d.l. n. 50/2017, Reg. (UE) 2338/2016)

La consultazione stakeholder è stata ampiamente costruttiva in quanto:

- è stata significativa la partecipazione per numerosità (24 soggetti) e varietà interessi rappresentati
- ha raccolto una sostanziale condivisione obiettivi regolatori
- i contributi (715 osservazioni) hanno consentito di ampliare e completare l'analisi del mercato (esperienza dei soggetti attualmente coinvolti in procedure di gara/affidamenti in corso)

In risposta alle esigenze emerse in consultazione, sono state riviste alcune misure in termini di maggiore specificazione, anche degli strumenti operativi (PEF, matrice rischi, KPI, set informativo), chiarezza (ambito temporale di applicazione, costo standard vs PEF-efficienza) e semplificazione (contabilità regolatoria), ma è stata mantenuta inalterata la struttura dell'atto e le finalità, rafforzando gli strumenti di trasparenza (RdA) e relativa vigilanza dell'Autorità

Perché acquisire i dati (a cosa serve)

L'acquisizione completa dei dati è necessaria:

- Alla corretta progettazione della gara
- Al controllo della regolare esecuzione del contratto di servizio

Perché acquisire i dati (i motivi/scopi/finalità)

L'acquisizione dei dati è necessaria:

- Perché la corretta gestione della gara consente una corretta gestione del CdS
- Perché la corretta gestione del CdS contribuisce ad ottenere un servizio efficace ed efficiente
- Perché la efficace ed efficiente gestione del servizio serve a limitare le responsabilità dell'EA e dell'Ente titolare del servizio:
 - Amministrativa
 - Civile
 - Contabile (resp. erariale)
 - Penale (PTPCT - responsabilità del RPC e anche dell'OdV se Ente dotato di MOG 231/2001)

Qualità/quantità dei dati

L'ambito di azione dell'Agenzia (TPL) corre nell'alveo di un «sistema complesso»

L'Agenzia (EA) deve quindi muoversi in un'ottica di:

- ✓ diligenza
- ✓ completezza
- ✓ correttezza
- ✓ responsabilità
- ✓ coerenza
- ✓ coordinamento
- ✓ qualità

L'Agenzia (EA) deve avere quali obiettivi principali:

- l'efficacia del servizio (raggiungimento degli obiettivi di qualità e loro incremento – misura 16)
- l'efficienza del servizio (mantenimento degli standard qualitativi del servizio fino alla scadenza del CdS, evitando il suo depauperamento – periodi regolatori misura 26)

Acquisizione dei dati

Chi è tenuto a conferire i dati

- l'I.A. che gestisce il servizio

Quando devono essere conferiti i dati:

- Nella fase propedeutica alla gara (18-24 mesi prima dell'inizio della procedura di gara, per garantirsi anche il tempo di pubblicazione del preavviso)
- Durante tutto lo svolgimento del servizio (MISURA 25)

MISURA 25

L'EA definisce nel CdS un adeguato sistema di monitoraggio del servizio con riferimento alle prestazioni contrattuali di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa, specificando nel CdS responsabilità, modalità, strumenti, e **tempi di rilevazione, rendicontazione e trasmissione dei dati, informazioni e documenti utili**

A tal fine l'EA **disciplina contrattualmente** (*tra l'altro*):

- La tipologia dei dati informazioni report etc. che l'IA deve rendere disponibili
- Gli obblighi dell'IA relativi all'effettuazione delle verifiche periodiche della qualità attesa e percepita

L'EA disciplina i contenuti di cui sopra **anche al fine** di garantire l'invio da parte dell'IA in tempi adeguati delle informazioni di sua competenza di cui all'**annesso 6** propedeutiche all'avvio di una nuova procedura di affidamenti

MISURA 18 - ALLEGATO 6

- Set minimo pre-informazione
- Set minimo bando o lettera invito
- Set minimo disciplinare di gara

La norma di riferimento

Art. 7 comma 1° e 2° Regolamento CE 1370/2007

- ciascuna autorità competente rende pubblica una volta l'anno una **relazione** esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza.
 - La relazione comprende la data d'inizio e la durata dei contratti di servizio pubblico, gli operatori di servizio pubblico prescelti e le compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso
 - La relazione (...) consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete di trasporto pubblico (...)
- ciascuna autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, **almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara** o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, come minimo, le seguenti informazioni:
 - a) nome e indirizzo dell'autorità competente;
 - b) tipo di aggiudicazione previsto;
 - c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione;
 - d) data d'inizio e durata previste del contratto di servizio pubblico

DELIBERA ART N. 154 - 2019

MISURA 18 - ALLEGATO 6



SET INFORMATIVO MINIMO

Annesso 6

Tabella 1 - Informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1370/2007 (avviso di pre-informazione)

Informazione	Descrizione
Quantitativo e/o valore indicativo per tipologia di servizi	Volume di produzione, espresso in bus*km/treni*km. Ore di servizio offerte al pubblico Valore stimato dell'introito tariffario, se disponibile (IVA esclusa). Valore del corrispettivo a base d'asta (IVA esclusa). Specificazione di eventuali esoneri/agevolazioni tariffarie, se definiti.
Diritti di esclusiva	Presenti/Assenti
Obblighi di servizio pubblico ed eventuale quantificazione delle compensazioni	Presenti/Assenti Descrizione sintetica degli OSP previsti dal CdS (esercizio; personale di servizio; materiale rotabile; sistemi di monitoraggio/controllo; tariffe ed eventuali obblighi di integrazione tariffaria; qualità <i>[infra]</i> ; informazione e rendicontazione all'EA) e indicazione dell'eventuale quota parte del corrispettivo dedicato (compensazioni).
Informazioni sul personale	Accordi sottoscritti con le parti sociali (se disponibili) e eventuali ulteriori informazioni (se disponibili).
Obiettivi di efficacia ed efficienza	Se previsti e disponibili alla data di pubblicazione dell'avviso di pre-informazione, descrizione degli obiettivi di efficacia ed efficienza, inclusa qualità e degli standard qualitativi minimi del servizio previsti dall'EA in coerenza con quanto disposto dall'Autorità in materia ¹ , con riguardo a: - prestazioni di servizio (regolarità, puntualità, velocità commerciale, affidabilità), - comunicazione e informazione all'utenza, - accessibilità commerciale, - condizioni socio-ambientali e di sicurezza (riduzione dell'inquinamento, età dei rotabili, accessibilità a bordo e a terra, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza a bordo e a terra, comportamento del personale, trattamento di reclami), - modalità e responsabilità di monitoraggio, indicatori, sistema di penali e premianti.
Rinvio ai documenti e agli atti vigenti di pianificazione della mobilità (servizi e infrastrutture) e della logistica, urbanistica e di sviluppo territoriale	A titolo esemplificativo: - piano regionale dei trasporti; - piani regionali integrati della mobilità, delle infrastrutture e dei trasporti (PRIIM); - programma triennale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale; - piano generale traffico urbano (PGTU); - piano urbano di mobilità (PUM).
Informazioni sui beni strumentali	Modalità di subentro, se già previste alla data di pubblicazione dell'avviso di pre-informazione, per il materiale rotabile; Modalità di subentro, se già previste alla data di pubblicazione dell'avviso di pre-informazione, per gli altri beni strumentali (depositi, rimesse, centri di manutenzione).

DELIBERA ART N. 154 - 2019 **MISURA 18 - ALLEGATO 6**



Annesso 6

Tabella 2 - Informazioni da fornire nel bando di gara o nella lettera di invito (oltre alle informazioni di cui alla Tabella 1)

Informazione	Descrizione	Note
Corrispettivi e compensazioni	Corrispettivo a base d'asta per ciascuna modalità/tipologia di servizio oggetto di affidamento, distinto nelle seguenti componenti (ove previste) a copertura degli obblighi di servizio pubblico: • corrispettivo a copertura degli oneri di gestione del servizio e di manutenzione dei mezzi e degli immobili; • corrispettivo ovvero finanziamenti pubblici a copertura per l'acquisto del materiale rotabile o altre dotazioni tecnologiche (e.g. conta-passeggeri); • corrispettivo a copertura dei canoni per l'uso delle reti (per il servizio ferroviario) e/o delle infrastrutture; • corrispettivo a copertura di agevolazioni e/o esenzioni tariffarie; • costi di consultazione, verifica e monitoraggio dei livelli quali-quantitativi del servizio; • compensazioni (vd. Tabella 1).	
Struttura tariffaria	Sistema tariffario corrente e di progetto. Specificazione delle agevolazioni ed esenzioni previste e delle relative modalità di riconoscimento. Regole e procedure di <i>clearing</i> in caso di integrazione tariffaria. Regole e procedure di gestione dei titoli di viaggio in fase di subentro del VA: validità dei titoli di viaggio del GU, modalità di sostituzione degli stessi, compensazioni agli utenti.	L'EA specifica il soggetto che detiene la titolarità tariffaria.

Tabella 3 - Informazioni da fornire nel disciplinare di gara e data room (oltre alle informazioni di cui sopra)

Informazione	Descrizione	Note
Caratteristiche infrastrutturali, socio-economiche, demografiche e comportamentali del bacino di mobilità	Descrizione rete viaria, zonizzazioni territoriali, descrizione e grafo della rete ciclo-pedonale, sistema della sosta. Dati descrittivi della domanda di mobilità potenziale? (es. orografia, urbanizzazione e articolazione produttiva del territorio, popolazione residente e crescita negli anni, programmazione orari scuole e uffici, reddito pro-capite, ecc.), con eventuale rinvio a studi e modelli di stima della domanda del territorio interessato (indagini origine-destinazione) e specificazione delle variabili esplicative utilizzate. Piani delle merci/logistica, se disponibili. Informazioni/dati su qualità ambientale del territorio.	Rinvio, ove possibile, ai documenti già disponibili al pubblico sul sito istituzionale dell'EA. Basi di dati in formato rieditabile e aperto (<i>open data</i>).
Servizi di trasporto programmati	Orario dei servizi programmati (Programma di Esercizio Annuale): - per i servizi su gomma, descrizione tabellare e geografica delle linee, percorsi, fermate, orari, frequenze/intervalli di esercizio, tempi di percorrenza; - per il servizio ferroviario, elenco tratte servite, cadenzamento/orari, frequenze, tempi di percorrenza, elenco treni e composizione (se non elemento di offerta). Velocità commerciale per linea e/o tipologia omogenea di servizio, con particolare riferimento al TPL su	L'EA deve specificare che i <i>data base</i> dell'offerta del PG devono essere omogenei a quelli utilizzati per le informazioni

DELIBERA ART N. 154 - 2019

MISURA 18 - ALLEGATO 6



(segue Tabella 3)

Annesso 6

Informazione	Descrizione	Note
	strada (i.e. TPL urbano, suburbano, extraurbano; per tipologia di mezzo/linea: metropolitana, tram, filobus o linee a "percorso vincolato", linee "navetta", <i>bus rapid transit</i>) – media relativa all'ultimo anno. Eventuali vincoli al servizio dovuti a esigenze di inter-modalità e inter-operabilità e/o ad esigenze di programmazione.	fornite/da fornire al pubblico.
Performance qualitativa per linea o gruppi di linee e indici della qualità erogata dei servizi	Per i servizi ferroviari e (se disponibili) per i servizi automobilistici: indicatori di ritardi e disfunzioni attribuibili alla qualità del materiale rotabile (1) e delle infrastrutture, non dipendenti da altri aspetti del progetto di mobilità, relativi agli ultimi 3 anni (e.g. num. guasti/10.000 km per linea). Per i servizi ferroviari: standard di puntualità per linea e corsa relativa alle sole cause riconducibili al gestore della rete (ad es. Puntualità RFI), consuntivo degli ultimi 3 anni. Valore degli indicatori di qualità erogata (tipologie predefinite dall'EA) relativi agli ultimi 3 anni.	(1) informazioni da fornire solo in caso di messa a disposizione o trasferimento del materiale rotabile dal GU, o di gara a doppio oggetto Basi di dati in formato rieditabile e aperto (<i>open data</i>).
Domanda di trasporto	Per ogni modalità/tipologia di trasporto: - passeggeri saliti/discesi per linea/corsa/direttrice/fermata, in relazione alla disponibilità di dati dell'EA, con relativa distribuzione per fascia oraria, giorno della settimana (festivo/feriale), eventuale stagionalità; rilevazioni o stime riferite agli ultimi 3 anni. Ove i dati non siano disponibili nel dettaglio indicato, il n. dei passeggeri rilevato o stimato va fornito almeno a livello di linee principali, direttrici di collegamento (ferroviarie e su strada, aggregazione di più linee), e suddivise per tipologia in caso di trasporto su strada (TPL urbano, suburbano, extraurbano). Stima della domanda di trasporto (c.s.) per eventuali nuovi servizi programmati.	L'EA specifica nella documentazione di gara la metodologia di rilevazione e/o i criteri di stima dei dati. Basi di dati in formato rieditabile e aperto (<i>open data</i>).
Ricavi (2)	Ricavi tariffari complessivi e per linea: dati derivanti da osservazioni dirette o stime; eventuali ulteriori disaggregazioni, se disponibili. Quantità di titoli venduti per tipologia del titolo di viaggio (es. biglietto ordinario, abbonamento, ecc.) aggregati almeno a livello di linee ferroviarie principali, direttrici di collegamento (ferroviarie e su strada, aggregazione di più linee), suddivise per tipologia in caso di trasporto su strada (c.s.). Rilevazioni o stime riferite agli ultimi 3 anni; i dati possono essere forniti per un periodo più breve ove nell'intervallo degli ultimi 3 anni non vi siano state modifiche nella struttura tariffaria oppure non si siano verificati eventi di domanda eccezionali.	(2) Informazioni da fornire, obbligatoriamente, in caso di stipula di CdS <i>net cost</i> o per gara flessibile
Informazioni sulle reti	Per il servizio di trasporto su strada: grafo, ubicazione e caratteristiche di dettaglio delle fermate. Per il servizio di trasporto per ferrovia: informazioni contenute nell'Accordo Quadro (AQ) tra gestore dell'infrastruttura (GI) e Regione ³ , in merito a: accesso, pedaggi, stazioni (biglietterie, spazi commerciali).	

DELIBERA ART N. 154 - 2019

MISURA 18 - ALLEGATO 6



(segue Tabella 3)

Annesso 6

Informazione	Descrizione	Note
Informazioni sui beni immobili essenziali/indispensabili (stazioni ferroviarie, fermate TPL, autostazioni, depositi, rimesse, centri manutenzione, sistemi tecnologici)	Caratteristiche fisiche e funzionali: - ubicazione, dimensione, capacità, condizioni di agibilità; - caratteristiche principali: presenza di attrezzature/impianti, dotazioni infrastrutturali (e.g. sale attesa, biglietterie e sistemi tecnologici applicati alla bigliettazione, pensiline, bacheche informative, paline, sistemi tecnologici per la gestione e il controllo della flotta) e funzionali (e.g. assistenza PMR, videosorveglianza, info-mobilità); - condizioni di messa a norma, certificati di sicurezza e altre certificazioni disponibili, relazione di stato; - manutenzioni effettuate sulla struttura e relativi cespiti. Aspetti economici e contrattuali: - investimenti effettuati e/o eventualmente previsti dalla procedura di affidamento, e relative modalità di finanziamento; - valore ammortizzato, periodo di ammortamento residuo, criteri di ammortamento utilizzati/da utilizzare; - costi/modalità di subentro: accesso, utilizzo e manutenzione; - condizioni di trasferimento dei contratti vigenti (contratti di locazione/acquisto, modalità di finanziamento, affitto e leasing in essere, obbligazioni pendenti incluse quelle per la manutenzione). Piani di ristrutturazione, riassetto e sviluppo futuro (per immobili di proprietà pubblica).	
Materiale rotabile	Informazioni generali sul materiale rotabile richiesto per l'esercizio del servizio (in funzione del volume di produzione programmato): - tipologia dei veicoli da utilizzare ed autorizzati dall'ente sulle singole linee, in termini di larghezza e lunghezza (corto, medio, lungo, ecc.) per consentire il servizio in situazione di viabilità particolare (sezioni stradali strette, necessità di bassi raggi di curvatura), tensione di alimentazione; - quantità richieste per ciascuna tipologia; - dotazioni accessorie necessarie per ciascuna tipologia (pedane disabili, aria condizionata, sistemi informativi audio-video, sistemi conteggio passeggeri, sistemi AVM/AVL, sistemi di sicurezza a bordo, altre dotazioni ITS); - dettagli sui finanziamenti erogati e disponibili: entità, modalità di erogazione, vincoli, allocazione; - eventuali servizi di bordo/terra richiesti dal CdS. Informazioni specifiche sul materiale rotabile qualificato come bene indispensabile e oggetto di cessione/disponibilità: - tipologia dei veicoli (modelli euro, carrozzeria, alimentazione, allestimento) e quantità; - dotazioni accessorie presenti per ciascuna tipologia (c.s.); - prestazioni medie in base agli indicatori utilizzati dal GU che esprimono il livello di affidabilità/disponibilità del materiale rotabile, come il parametro MTBF (<i>Mean Time Between Failures</i>), laddove previsto e/o altri indicatori utilizzati nell'ambito del CdS vigente; - costo di acquisto, anno di acquisto e di entrata in esercizio; - valore dell'eventuale finanziamento, data di <i>revamping</i> (eventuale) e valore di bilancio risultante; - contratti di acquisto e di manutenzione, finanziamento, affitto e leasing, entità dell'eventuale contributo pubblico (es. fonte: UE, Stato, Regione, Enti locali) e quota sul totale; - valore ammortizzato, periodo di ammortamento residuo, criteri di ammortamento utilizzati; - costi/modalità di subentro: titolo di acquisizione/cessione, utilizzo e manutenzione; - interventi di manutenzione ordinaria, ciclica e straordinaria effettuati e relativi costi; - eventuali certificazioni (qualità, sicurezza, ambiente o altro tipo) da mantenere.	

DELIBERA ART N. 154 - 2019

MISURA 18 - ALLEGATO 6



(segue Tabella 3)

Annesso 6

Informazione	Descrizione	Note
Informazioni sui beni commerciali (mobili ed immobili)	Informazioni specifiche su eventuali beni commerciali (mobili ed immobili), non individuati nella classificazione precedente della presente Tabella 3, che il GU o altro soggetto titolare si è reso disponibile a trasferire, con indicazione delle modalità e condizioni di subentro (caratteristiche quali-quantitative e dimensionali, tempistiche, oneri, titolo trasferimento) ⁴ .	
Personale da trasferire ⁵	Elenco del personale interessato dal trasferimento, riportando per ogni addetto, in forma anonima, le seguenti informazioni: - n. matricola; - data di assunzione; - sede di lavoro; - categoria di attività e livello/area professionale⁶; - figura professionale/qualifica; - eventuale inidoneità e/o appartenenza a categorie protette; - abilitazioni possedute; - parametro/posizione retributiva, tipologia di contratto (tempo indeterminato /determinato/altro) e di impiego (tempo pieno/parziale, indicare percentuale); - scadenza (se applicabile); - trattamento economico⁷ (costo complessivo annuo) con suddivisione dell'ammontare rispetto: CCNL nazionale, contrattazione aziendale, trattamento individuale; - ore/anno di servizio effettivo (relativo all'ultimo esercizio utile). Informazione riepilogativa del costo di tutto il personale da trasferire, suddiviso per categoria di attività, con la specifica indicazione delle diverse componenti: quota CCNL, quota contratto aziendale di II livello (se esistente) o territoriale, oneri sociali, rateo annuo accantonamento TFR, oneri accessori, altro. Nel medesimo elenco debbono essere, altresì, indicati i seguenti dati: importo complessivo del TFR da trasferire, nella disponibilità del datore di lavoro, e natura e relativa stima economica del contenzioso in essere (se trasferito) tra GU e dipendenti. Riferimento ai contratti integrativi aziendali (se vigenti). Accordi sottoscritti con le parti sociali sulle modalità di trasferimento del personale (se disponibili).	
Piano di accesso al dato	Specificazione e descrizione dei dati di monitoraggio del servizio (cfr. Misura 25) e degli indicatori di prestazione (cfr. Misura 16), che verranno resi disponibili a terzi con indicazione della modalità/ responsabilità di rilevazione e della modalità di accesso.	

¹ Cfr. Delibera 16/2018 per i servizi ferroviari.

² Cfr. Misura 1 della delibera 48/2017.

³ I contenuti dell'AQ sono dettagliati all'interno del PIR (Prospetto Informativo della rete) predisposto annualmente dal GI e riguardano la capacità di rete ed i servizi correlati garantiti senza oneri aggiuntivi rispetto al pedaggio (utilizzo degli scambi e dei raccordi, il controllo e la regolazione della circolazione, l'uso del sistema di alimentazione, le informazioni necessarie per la gestione dei servizi, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 188/2003), e per la programmazione del servizio. In particolare, l'AQ contiene: la tipologia, il numero e le caratteristiche dei collegamenti (origine – destinazione), il numero delle tracce, le caratteristiche dei treni, il volume del servizio (treni*km), il prezzo (pedaggio), accesso ai sistemi informativi di controllo della circolazione (PICWEB). È previsto inoltre un allegato all'AQ che illustra il servizio programmato nel periodo di valenza dell'AQ, modificabile in funzione di mutate esigenze del trasporto, mediante aggiornamenti da prevedersi con scadenze di norma annuali. La delibera n. 70/2014 dell'Autorità ha inoltre imposto al GI di inserire nel

DELIBERA ART N. 154 - 2019

È obbligatorio fornire i dati?

Il provvedimento AGCM n. 27635 del 17 aprile 2019

Il problema:

la Provincia inviava all'Autorità una segnalazione con la quale lamentava che IA, nonostante i ripetuti solleciti, non aveva trasmesso entro i termini previsti tutte le informazioni relative ad alcuni beni strumentali allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale (in ispecie, agli autobus e ai presidi logistici utilizzati) e al personale impiegato, necessarie per la predisposizione della documentazione di gara per il nuovo affidamento dei servizi di trasporto pubblico extraurbano di passeggeri su gomma nella Provincia

Dopo il rigetto della terza proposta di Piano presentata da IA, e dopo un incontro informale tenutosi il xx/xx/xxx l'ufficio Provincia richiedeva a IA di trasmettere i dati aggiornati relativi ad alcuni fattori di produzione utilizzati per lo svolgimento del servizio e al personale impiegato. In particolare chiedeva l'invio di: 1) l'elenco del personale, assegnato per tipologia, inquadramento e costi; 2) l'elenco degli autobus, con l'indicazione delle relative caratteristiche tecniche; 3) l'elenco dei presidi logistici, quali officine, depositi e parcheggi; 4) l'elenco degli altri immobili strumentali allo svolgimento del servizio; poneva un termine di trenta giorni per l'invio delle informazioni; precisava che la richiesta di informazioni rientrava nell'ambito del processo di ricognizione della situazione attuale del servizio (...); la richiesta veniva accompagnata dall'impegno dell'Ente affidante a garantire la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista organizzativo e commerciale. IA rispondeva chiedendo alla Provincia di “conoscere i propri eventuali esatti obblighi [...] per evitare di rendere alla P.A. notizie e dati che potrebbero rivelare le proprie specificità organizzative”, osservando come, a suo modo di vedere, l'Amministrazione fosse già in possesso delle informazioni necessarie ai fini della predisposizione del bando di gara

È obbligatorio fornire i dati?

Il provvedimento AGCM n. 27635 del 17 aprile 2019 – segue

Le conclusioni

- si ritiene che le evidenze a fascicolo dimostrino in maniera univoca come IA abbia **deliberatamente posto in essere una strategia di ostacolo alla Gara attuata dall'impresa incumbent** consistita nel rifiuto, e poi nel ritardo, a fornire informazioni, acquisite in virtù della posizione di attuale concessionario dei servizi di trasporto pubblico extraurbano di passeggeri su gomma, che erano solo nella sua disponibilità e che risultavano indispensabili ai fini della predisposizione della documentazione di gara;
- tutte le argomentazioni addotte da IA per giustificare la propria condotta sono infondate e meramente pretestuose e non valgono a giustificare la mancata o parziale fornitura dei dati richiesti dall'Ente affidante, ovvero il ritardo con il quale gli stessi sono stati poi finalmente trasmessi;
- tale condotta ha prodotto i propri effetti: essa ha, infatti, determinato un ritardo di oltre quattro mesi nella pubblicazione del bando di gara, a seguito del quale EA è stata costretta a prorogare gli affidamenti vigenti;
- Per tali ragioni, la condotta di IA integra un abuso di posizione dominante di natura escludente idoneo ad ostacolare la concorrenza;

DELIBERA ART N. 154 - 2019

È obbligatorio fornire i dati?

Il provvedimento AGCM n. 27635 del 17 aprile 2019 – segue

La sanzione:

DELIBERA (...) in ragione della gravità e durata delle infrazioni di cui al punto b), alla società IA venga applicata una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a € 1.147.275

Riflessioni

- Tutte le misure previste da ART intese all'acquisizione dei dati necessari alla progettazione della gara ed al successivo trasferimento dei beni in capo al GE sono evidentemente indirizzate verso la migliore qualità del servizio, per il raggiungimento del miglior rapporto costi/benefici, ed anche per responsabilizzare l'ENTE LOCALE titolare del servizio
- Ciò implica il costante monitoraggio sullo svolgimento del servizio da parte dell'EA, e la raccolta più precisa possibile dei dati necessari presso l'IA, a cui incombe un preciso obbligo al riguardo, a cui non può sottrarsi frapponendo lo schermo della riservatezza/segreto industriale e simili (come ritenuto da AGCM)
- Ciò comporta inevitabilmente il dovere di superare tutte quelle asimmetrie informative e resistenze che ancora sono presenti nel settore, che trovano la loro massima criticità proprio nei rapporti tra EA ed IA
- Comporta anche il dovere di utilizzare tutti gli strumenti negoziali utili a generare accordi giuridicamente vincolanti, che garantiscano la continuità del servizio pubblico
- ART può supportare le EA nelle loro scelte, in quanto, tra le numerose funzioni regolatorie, di controllo e sanzionatorie assegnate dalla legge istitutiva (art. 37 DL 6.12.2001. n, 201), può coadiuvare le amministrazioni pubbliche negli ambiti del servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarlo, fornendo appositi pareri

L'eventuale accordo giuridicamente vincolante
con cui l'EA assicura all'IA l'accesso ai beni essenziali
individuati come strumentali all'effettuazione del servizio

Gli strumenti

L'accordo

- ❖ L'accordo deve trovare legittimazione in fonti giuridiche primarie (meritevolezza di tutela)
- ❖ L'accordo deve essere giuridicamente valido (vincolante fra le parti)

LE FONTI

Fonti giuridiche primarie

- Norme comunitarie
- Leggi dello Stato
- Disposizioni dell'Autorità dei Trasporti (ART)

LE FONTI

Misura 12 (Delibera n. 113/2021 ART)

- ⇒ Adozione degli schemi di contabilità regolatoria (Annesso 3)
- ⇒ Relazione illustrativa annuale con esposizione delle motivazioni
- ⇒ Certificazione degli schemi di contabilità regolatoria e della relazione (da parte del revisore dei conti / collegio sindacale / società di revisione)

LE FONTI

Delibera 113/2021 ART

- ⇒ Il maggior dettaglio degli schemi informativi rappresenta un patrimonio informativo di estrema rilevanza nell'ottica dello sviluppo di una regolazione volta non solo alla mera acquisizione di dati contabili (separati) delle imprese, ma anche a proiettare il settore verso un'auspicata (sempre maggiore) efficienza gestionale
- ⇒ Revisione dell'ANNESSO 3 (valorizzazione dei dati tecnici di rendicontazione e dell'elenco del personale)
- ⇒ Individuazione di modalità di corretta validazione dei dati trasmessi, da sviluppare anche attraverso il ricorso agli strumenti tecnologici in dotazione alle imprese (ad es. i sistemi AVM)
- ⇒ Obiettivo di «non perdere informazioni» per superare l'asimmetria informativa (l'aggregazione dei dati è direttamente proporzionale alla perdita di informazioni)
- ⇒ Utilizzo degli strumenti suggeriti da ART

LE FONTI

Decreto legge 24/04/2017, n. 50

Art. 48 – comma 7 *(misure per la promozione della concorrenza nel TPL)*

Con riferimento alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale l'Autorità di regolazione dei trasporti detta regole generali in materia di:

- adozione di misure in grado di **garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio**, anche relative all'acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;
- in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, **previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti**, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. **Il trattamento di fine rapporto** relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è **versato all'INPS dal gestore uscente**

LE FONTI

Regolamento della comunità Europea 23/10/2007, n. 1370/2007

Art. 4 - Contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico

- qualora le autorità competenti impongano all'operatore di servizio pubblico, in conformità del diritto nazionale, di conformarsi a taluni parametri qualitativi e sociali, ovvero di stabilire criteri sociali e qualitativi, **tali parametri e criteri sono indicati nei documenti di gara e nei contratti di servizio pubblico.** *(contengono anche, se del caso, informazioni sui diritti e gli obblighi relativi al trasferimento del personale assunto dall'operatore precedente);*
- i contratti di servizio pubblico impongono all'operatore di fornire all'autorità competente le informazioni essenziali per l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico, garantendo nel contempo la legittima protezione delle informazioni commerciali riservate. Le autorità competenti mettono a disposizione di tutte le parti interessate le informazioni pertinenti per la predisposizione dell'offerta in una procedura di gara, garantendo nel contempo la legittima protezione delle informazioni commerciali riservate. **Affinché le parti interessate siano in grado di elaborare piani d'attività con cognizione di causa,** le informazioni indicano la domanda di passeggeri, le tariffe, i costi e ricavi inerenti al trasporto pubblico di passeggeri oggetto della gara e i dettagli delle specifiche d'infrastruttura pertinenti e necessari all'esercizio dei veicoli o del materiale rotabile

LE FONTI

Regolamento della comunità Europea 23/10/2007, n. 1370/2007

Art. 5 - Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico

- Comma 3. «la procedura di gara è equa, aperta a tutti gli operatori e rispetta i principi di trasparenza e di non discriminazione»

7 - Pubblicazione

- Comma 1. Relazione annuale «Ciascuna autorità competente rende pubblica una volta l'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza. Tale relazione comprende la data d'inizio e la durata dei contratti di servizio pubblico, gli operatori di servizio pubblico prescelti e le compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso. La relazione distingue i trasporti mediante autobus dai trasporti su rotaia, consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete di trasporto pubblico e, ove opportuno, informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi»
- Comma 2. Avviso di preinformazione «Ciascuna autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come minimo, le seguenti informazioni (...). Qualora dette informazioni cambino successivamente alla loro pubblicazione, l'autorità competente pubblica di conseguenza una rettifica al più presto»

LE FONTI

Decreto Burlando (*Decreto legislativo 19/11/1997, n. 422*)

Art. 19. Contratti di servizio

- I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari
- I contratti di servizio per i quali non è assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del comma 3 (ndr: il corrispettivo) e le risorse effettivamente disponibili **sono nulli**
- I contratti di servizio definiscono
 - o le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio
 - o gli standard qualitativi minimi del servizio
- I contratti di servizio pubblico devono avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi

GLI ATTI

- ☐ Atti preparatori (propedeutici alla gara)
- ☐ Atti di gara (Bando – lettera di invito – capitolati)
- ☐ Delibera a contrarre
- ☐ FAQ
- ☐ Formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica
- ☐ Contratto di Servizio (gestore uscente e gestore entrante)
- ☐ Relazione d'Affidamento
- ☐ Contratti di locazione
- ☐ Contratti di comodato
- ☐ Contratti di vendita
- ☐ Qualsiasi altro strumento negoziale (tra EA/GU – EA/GE – GU/GE) idoneo a produrre obbligazioni vincolanti (art. 1173 C.C. – fonti delle obbligazioni)
- ☐ Qualsiasi altro strumento che entri a fare parte degli atti di affidamento

GLI ATTI

qualche riferimento giurisprudenziale

L'insieme delle regole fondamentali di gara, che valgono a delineare la c.d. lex specialis della selezione, può essere ricavato anche dagli atti "allegati" al bando (sempreché nel bando sia individuato con chiarezza un criterio certo di reperimento degli stessi, come nel caso di specie), tra i quali vi è il capitolato speciale che ha la funzione di integrare le disposizioni del Bando, di norma con particolare riferimento agli aspetti tecnici (*T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 13/03/2023, n. 411*)

Le prescrizioni dei bandi di gara hanno carattere inderogabile e vincolano anche l'Amministrazione che, pertanto, non può disattendere tali disposizioni, costituenti la cosiddetta lex specialis della gara o del concorso, e, anche nel caso in cui esse siano illegittime, non può disapplicarle (*Cons. Stato, Sez. III, 07/02/2023, n. 1299*)

La lex specialis di una procedura costituisce un vincolo da cui l'Amministrazione non può sottrarsi, costituendo atto amministrativo a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost. Le prescrizioni stabilite in una lex specialis, infatti, impegnano non soltanto i privati interessati, ma, ancora prima, la stessa Amministrazione che non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, né può disapplicarle, neppure quando alcune di esse risultino inopportune o incongrue o comunque superate, fatta salva naturalmente la possibilità di procedere all'annullamento del bando nell'esercizio del potere di autotutela (*Cons. Stato, Sez. VII, 17/01/2023, n. 579*)

Le FAQ (Frequently Asked Questions), ovvero i chiarimenti in ordine alla valenza delle clausole della legge di gara fornite dalla stazione appaltante anteriormente alla presentazione delle offerte, non costituiscono un'indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma **una sorta di interpretazione autentica**, con cui l'amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis, sicché esse, per quanto non vincolanti, orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate tamquam non essent (*Cons. Stato, Sez. V, 03/04/2023, n. 3434*)



Art. 1373 C.C. - Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso [c.c. 1321] o per cause ammesse dalla legge.

Art. 1374 C.C. - Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Corte d'Appello Milano, 14/07/2017, n. 3294

«Ex art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla stessa legge. Nessuna norma del codice civile prevede che un contratto perfezionato tra determinate parti possa vincolarne altre, se non in forza di un consenso da queste ultime prestato, consenso che a quel punto viene a costituire elemento di conclusione con una o entrambe le parti di altro negozio giuridico autonomo»

Conclusioni

dedicare più tempo prima fa guadagnare tempo dopo

Il tempo speso preventivamente nel perseguimento di detti obiettivi è un investimento che ritornerà utile (con relativi interessi) al momento della predisposizione e gestione della gara e, successivamente, nella fase di controllo dell'esatto adempimento del CdS

la consapevolezza produce efficienza e qualità

Solo una approfondita conoscenza permette all' EA di regolare compiutamente la gestione del Tpl e quindi poter offrire agli utenti un Tpl con caratteristiche di elevata qualità, efficacia ed efficienza: un Tpl che supporti l'EL titolare di quel servizio a perseguire gli ambiziosi obiettivi (tra i più sensibili e salvo altri) intesi a:

- offrire un servizio di trasporto idoneo a tutte le categorie di utenti, con particolare riferimento alle persone svantaggiate
- efficientare il servizio (in termini di gestione/integrazione/etc.)
- recuperare i margini di domanda potenziale
- ridurre la produzione di rifiuti collegati ad una non corretta valutazione del ciclo di vita
- contenere le emissioni climalteranti e così centrare anche gli obiettivi imposti dalla Comunità Europea

Grazie per l'attenzione